

Determinazione n. 43/2000**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 20 giugno 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i farmacisti (E.N.P.A.F.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995, 1996, 1997 e 1998, nonchè le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i farmacisti (E.N.P.A.F.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Bruno Bove

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

***RELAZIONE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI (E.N.P.A.F.)
PER GLI ESERCIZI DAL 1995 AL 1998.***

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Generalità. - 3. Gli organi. - 4. Il personale. - 5. La gestione previdenziale. -
6. La gestione assistenziale. - 7. La gestione del bilancio. - 8. Il rendiconto finanziario. -
9. La situazione amministrativa. - 10. Il conto economico. - 11. La situazione patrimoniale. -
12. Considerazioni finali.

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

La presente relazione ha per oggetto la gestione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) per gli esercizi dal 1995 al 1998 e viene resa a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ¹.

¹ - Il precedente referto, relativo all'esercizio 1994, è in Atti Parlamentari, XII Legislatura. Camera dei Deputati. Doc. XV. n. 80.

2. - Generalità

2.1. - L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, nato dalla trasformazione (disposta dal D.P.R. 9 novembre 1956, n. 1719) della Cassa nazionale assistenza farmacisti, è persona giuridica di diritto pubblico che ha lo scopo di provvedere a trattamenti pensionistici e assistenziali per la categoria.²

All'Ente, che ha sede legale in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono iscritti d'ufficio - e perciò tenuti al versamento dei contributi - tutti i farmacisti iscritti ai rispettivi albi provinciali (art. 21 del D.Lgs C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233).

Lo Statuto, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1976, n. 175, ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento, mentre le prestazioni di previdenza sono disciplinate dal regolamento dell'attività statutaria, approvato con D.M. dell'8 marzo 1988, e successive modifiche approvate con DD.MM. del 24 febbraio 1992 e del 15 novembre 1994.

Figurano in detto regolamento anche norme di principio riguardanti le prestazioni assistenziali la cui dettagliata disciplina è contenuta nelle disposizioni di attuazione, approvate dal Consiglio nazionale dell'ENPAF con delibera n. 3 del 18 giugno 1993.

2.2.- In base al regolamento della sua attività statutaria l'Ente eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- la pensione di vecchiaia, liquidata al compimento del 65° anno di età con almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione effettive e 20 di attività professionale (in via transitoria l'età pensionabile e i requisiti di iscrizione e contribuzione sono previsti, per il biennio 1992 - 1993, rispettivamente in 60 e 16 anni, con aumento graduale nei successivi bienni, in ragione di un anno ogni due, sino a giungere nel 2020 ai 65 anni di età ed almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione effettive);

² - Come già ampiamente riferito nella precedente relazione, la normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509, prevedente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, non ha prodotto effetto nei confronti dell'E.N.P.A.F. in quanto beneficiario di finanziamenti pubblici, costituenti, secondo la normativa medesima, circostanza impeditiva della privatizzazione.

- la pensione di anzianità, liquidata all'assicurato che possa far valere almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione effettive ed almeno 20 anni di attività professionale (anche per tale pensione è previsto un regime transitorio, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1993);
- la pensione di invalidità il cui diritto si consegue dagli iscritti di età inferiore ai 65 anni che risultino, in modo assoluto e permanente, inabili all'attività professionale e abbiano maturato almeno 5 anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità;
- la pensione ai superstiti del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano alla data della morte i requisiti di iscrizione e contribuzione validi per il conseguimento della pensione di invalidità o di vecchiaia.

Le prestazioni assistenziali erogate dall'Ente consistono in:

- sussidi, di carattere sia continuativo che straordinario e la cui misura massima è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, in favore degli iscritti che non abbiano maturato il diritto a pensione e dei farmacisti pensionati, versanti in precarie condizioni economiche;
- analoghi sussidi in favore dei superstiti dei farmacisti;
- contributi in favore di farmacisti e pensionati con figli affetti da grave minorazione fisica o psichica e sussidi assistenziali scolastici.

L'Ente inoltre è tenuto a corrispondere, ai sensi della l. 11 dicembre 1990, n. 379, un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio, alle proprie iscritte che svolgono attività libero-professionale.

2.3. – Le entrate dell'E.N.P.A.F. sono essenzialmente costituite da:

- contributi obbligatori versati dagli iscritti. La contribuzione obbligatoria non è rapportata al reddito di ciascun iscritto, ma è per tutti stabilita in misura fissa, aggiornata annualmente, con delibera del Consiglio nazionale;
- contributo previsto dall'art. 5 del d.l. 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 luglio 1977, n. 395, contributo pari all'0,90% dell'importo lordo spettante alle farmacie per i medicinali

forniti agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale e dal Servizio stesso corrisposto all'ENPAF.

Tale contributo, di cui il Ministero vigilante ed il Tesoro hanno riconosciuto la natura previdenziale, ha carattere oggettivo in quanto, a differenza del contributo soggettivo individuale, è versato indistintamente a favore della categoria dei farmacisti;

- contributo, corrisposto all'ENPAF dalle Unità Sanitarie locali, pari allo 0,15% della spesa sostenuta nel 1986 dal S.S.N. per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta.

Il contributo originariamente previsto dall'art. 20 del D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, di recepimento dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, è contemplato anche nella nuova convenzione farmaceutica resa esecutiva con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371.

Tale contributo – pur nella innovata sua disciplina (ai sensi dell'art. 17 del citato D.P.R. 371 esso non è più destinato all'indistinta categoria dei farmacisti iscritti, ma ai soli titolari di farmacia privata in quota pro capite) – configura, come ribadito dal Ministero vigilante e dal Tesoro, una forma di ausilio finanziario pubblico che è di ostacolo alla privatizzazione dell'Ente;

- i redditi del patrimonio e degli investimenti mobiliari e immobiliari.

3 - Gli Organi

3.1. - A norma di statuto sono organi dell'Ente:

- il Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri eletti dal Consiglio nazionale;
- il Consiglio nazionale, composto dai Presidenti degli ordini provinciali dei farmacisti;
- il Consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, costituito da undici membri: il Presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti (o un membro del Comitato centrale dallo stesso designato), due rappresentanti, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e di quello della Sanità, otto eletti dal Consiglio nazionale;
- il Comitato esecutivo, composto dal Presidente dell'Ente, dal Vice Presidente e da tre consiglieri eletti dal Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci, che ha la stessa durata del Consiglio, costituito da quattro membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con funzioni di Presidente, uno in rappresentanza del Ministero del Tesoro, i restanti due eletti dal Consiglio nazionale tra gli iscritti agli albi dei farmacisti.

Per ciascun sindaco effettivo è previsto un supplente.

Nel corso del periodo considerato sono venuti a scadere, per decorso quadriennio, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci, ed alla loro ricostituzione ha provveduto il Ministero vigilante con decreti in data 4 settembre 1997.

Con delibera del 15 ottobre 1997 il ricostituito Consiglio ha nominato il Presidente dell'Ente, nella stessa persona che aveva precedentemente ricoperto la carica, ed il Vice Presidente, provvedendo altresì ad eleggere gli altri tre membri del Comitato esecutivo.

Agli organi dell'ENPAF spettano le seguenti indennità di carica:

- Presidente: compenso annuo lordo pari al trattamento economico del Direttore generale maggiorato del 20% (ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 31 ottobre 1979);
- Vice Presidente: compenso annuo lordo pari al 50% di quello attribuito al Presidente (ai sensi del medesimo D.M.);

- Consiglieri di amministrazione: compenso lordo mensile di Lit. 160.000 (ai sensi del D.P.C.M. 13 luglio 1991);
- Sindaci: un compenso lordo mensile di Lit. 400.000 per il Presidente, Lit. 300.000 per i sindaci effettivi, Lit. 80.000 per quelli supplenti (ai sensi del D.M.L.P.S. in data 8 luglio 1991).

Ai consiglieri di amministrazione e ai sindaci spetta altresì una medaglia di presenza di Lit. 70.000 per ogni giorno di adunanza (ai sensi dei già citati D.P.C.M. e D.M.L.P.S. del 1991).

3.2. - Non rientra gli organi, ma opera in stretto contatto con gli stessi il Direttore generale.

Nominato dal Consiglio di amministrazione il Direttore generale sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'Ente; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dagli organi; interviene, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello del dirigente generale di livello C delle Amministrazioni Statali, ai sensi dell'art. 20 della l. 70/1995 e dell'art. 1 del D.P.C.M. 21 aprile 1983.

Nel periodo in esame è intervenuta la nomina di un nuovo Direttore generale, disposta, per un quinquennio a decorrere dal 1° luglio 1998, con deliberazione dal Consiglio di amministrazione n. 31 del 9 giugno 1998 approvata con provvedimento del Ministero L.P.S. in data 8 settembre 1998.

4 - Il Personale

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 del 5 febbraio 1998, approvata dal Ministero vigilante in data 27 marzo 1998, l'Ente ha provveduto a rideterminare la propria dotazione organica e a stabilire un nuovo ordinamento dei servizi, articolato su cinque Uffici (affari generali, contributi, prestazioni, patrimonio, ragioneria).³

Quanto alla dotazione organica va precisato che essa, provvisoriamente fissata, all'inizio del periodo in esame, in 84 unità complessive (corrispondenti ai posti coperti al 31 agosto 1993, come disposto dall'art. 3 della l. 24 dicembre 1993, n. 537), è stata poi rideterminata, sempre in via provvisoria (ai sensi dell'art. 1 della l. 23 dicembre 1996, n. 662), in 69 unità (pari ai posti coperti al 31 agosto 1996) ed infine stabilita, con la citata delibera del 5 febbraio 1998, di nuovo in 84 unità, ma con loro diversa distribuzione tra le varie qualifiche (vedasi prospetto 1 nel quale è anche evidenziata la consistenza al 31 dicembre di ciascun anno del personale in servizio).

Il dato più significativo della nuova composizione dell'organico è rappresentato dalla dotazione di quattro unità di X qualifica professionale (1 attuario, 2 avvocati e 1 ingegnere o architetto), qualifica non presente negli organici precedentemente in vigore.

L'Ente ha così sostanzialmente accolto l'invito, più volte rivoltagli da questa Corte, a dotarsi di specifiche professionalità al fine di ridurre la spesa per consulenze.

Gli oneri sostenuti a questo titolo dall'ENPAF sono risultati, come mostra il prospetto 4, di entità consistente anche nel periodo in esame e pertanto occorre che l'Ente limiti il più possibile detta spesa, ricorrendo a consulenti nei soli casi di effettiva e comprovata necessità, e provvedendo inoltre alla sollecita copertura dei neoistituiti posti di organico di area professionale.

Per quanto attiene alle spesa globale per il personale in attività di servizio – il cui trattamento economico è disciplinato dai contratti collettivi relativi al comparto Enti pubblici non economici – il prospetto 2 evidenzia che essa ha

³ - Non contempla detto ordinamento un servizio di controllo interno, la cui mancata istituzione dipende, secondo quanto rappresentato dall'Ente, dalla inesistenza, nella dotazione organica, di dirigenti generali, previsti, dall'art. 20 del D.lgs 29/1993, quali componenti di tale servizio.

avuto un andamento discontinuo, con una punta massima di 4.829 milioni nel 1995 e minima di 3.921 milioni nel 1998.

Nel prospetto 3 sono riportate le percentuali di incidenza, pur esse oscillanti nel quadriennio, del costo del personale sulle entrate e spese correnti.

Prospetto 1

(in milioni)

Qualifiche	Dotazione organica			Dipendenti in servizio			
	Fissata ai sensi L. 537/93	Rideterminata ai sensi L. 662/96	Rideterminata con delibera C.D.A. del 5.2.1998	Al 31 dicembre			
				1995	1996	1997	1998
Dirigenti	5: 3 D.S. 2 I° D.	5.	5	5: 3 D.S. 2 I° D.	5	3	3
X			4				
IX	7	7	7	7		2	3
VIII	14	13	15	14	14	10	9
VII	13	8	12	9	7	11	11
VI	27	23	24	26	23	19	22
V	1	1	4	1	1	2	4
IV	14	10	10	12	10	8	8
III	3	2	3	3	2	1	
TOTALE	84	69	84	77	67	56	60
Percentuale di copertura dell'organico				91,66	79,76	81,15	71,42